



**COMUNE DI TUGLIE**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica**

**OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.**

L'anno **duemilatredici** il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19,10 nella sala delle adunanze della Sede Municipale.

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi spediti al domicilio di ciascun consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

**Risultano presenti / assenti:**

	P / A		P / A
1) Prof. Daniele Ria	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10) Sig. Lucio Nicoletti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2) Dott. Antonio Gabellone	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11) Arch. Gerardo Fedele	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3) Sig. Massimo Stamerra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12) Sig.ra Alba Notaro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4) Dott. Salvatore Selce	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13) Dott. Giuseppe Pisanello	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5) Sig. Luigi Barone	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14) Sig. Antonio Vincenti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6) Sig. Antonio Aloisi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15) Dott. Giovanni Petruzzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7) Sig. Giuseppe Stamerra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	16) Avv. Salvatore A. Tedesco	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8) Avv. Silvia Romano	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17) Avv. Isidoro Bernardi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9) Dott. Filippo Calò	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna Traldi**.

Dato atto che, il numero dei presenti è legale previsto per la validità delle deliberazioni ai sensi degli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, essendo questa la prima convocazione, il Sindaco, **Prof. Daniele Ria**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI EX ART. 49 del D. Lgs 18.08.2000 N. 267

**Per la regolarità tecnica**  
**FAVOREVOLE**  
 F.to Dott. Cosimo Barone

**Per la regolarità contabile**  
**FAVOREVOLE**  
 F.to Dott. Cosimo Barone

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi riportati nel documento redatto a cura di "Scribenda s.a.s." (chiamata per un servizio ufficiale di registrazione e stenotipia) ed allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella Legge n. 124 del 28/10/2013, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 relativa agli immobili di cui all'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30/6/2013;

- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1/7/2013;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8, o A/9. Per l'anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1/7/2013;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/7/2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista

per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/9/2012 ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella Legge n. 124/2013, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Tuglie in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "Comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012, pari a complessivi € 2.250 mln. per l'intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29 Ottobre 2013, di determinazione della variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire:

- *l'aumento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 allo: 0,96 %;*
- *la conferma dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 allo: 0,40 %;*
- *la conferma dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 allo: 0,20%;*
- *l'aumento dell'aliquota per i fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010, dello 0,20% : 0,96 %*

- l'aumento dell'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 allo: **0,96%**
- l'aumento dell'aliquota per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società allo : **0,96%**
- l'aumento dell'aliquota per gli immobili locati allo: **0,96%**
- l'aumento dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati allo : **0,96%.**
- l'aumento dell'aliquota per le aree fabbricabili allo: **0,96%**

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti reso ex art.239, D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge 213/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n° 11 voti favorevoli (Sindaco Ria e Consiglieri Gabellone, Stamerra M., Selce, Barone, Aloisi, Stamerra G., Romano, Calò, Nicoletti e Notaro) e n° 4 voti contrari (Consiglieri Pisanello, Vincenti, Petrucci e Tedesco) resi nei modi di legge;

## D E L I B E R A

1) di stabilire per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1) e 6), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>0,96</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze Ctg. A/1-A/8-A/9 ( <i>Per le altre Ctg.A abolizione dell'Acconto 2013. Al momento non esistono disposizioni in merito all'abolizione del Saldo 2013.</i> )	<b>0,4</b>
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale ( <i>Abolizione dell'Acconto 2013. Al momento non esistono disposizioni in merito all'abolizione del Saldo 2013.</i> )	<b>0,2</b>
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	<b>0,96</b>
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	<b>0,96</b>
6	Immobili locati	<b>0,96</b>
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( <i>Abolizione della sola seconda rata Imu ai sensi del D.L.102/2013.</i> )	<b>0,96</b>
8	Fabbricati ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2010.	<b>0,96</b> - di cui 0,76 a favore dello Stato e 0,20 a favore del Comune
9	Aree fabbricabili	<b>0,96</b>
10	Terreni agricoli	<b>Esenti</b>

2) di confermare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta ( Euro in ragione annua )
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	200,00

3) di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

5) di pubblicare la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, nel sito istituzionale dell'Ente in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

Successivamente, il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione con n° 11 voti favorevoli (Sindaco Ria e Consiglieri Gabellone, Stamerra M., Selce, Barone, Aloisi, Stamerra G., Romano, Calò, Nicoletti e Notaro) e n° 4 voti contrari (Consiglieri Pisanello, Vincenti, Petruzzi e Tedesco), resi nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Prof. Daniele Ria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Anna Traldi

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il giorno \_\_\_\_\_ e resterà affissa per giorni quindici, naturali e consecutivi.

4 DIC 2013

4 DIC 2013

Tuglie, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Anna Traldi

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Tuglie, \_\_\_\_\_

4 DIC 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Anna Traldi



---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il \_\_\_\_\_, decimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Anna Traldi